

### III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

#### Verbale della riunione n. 38

Il Giorno 03 Marzo 2026, alle ore 12,50 si riunisce presso la stanza attigua alla sala della presidenza del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,50;

Il Vice Presidente Dario Scaletta, assente, al suo posto presente il consigliere Aleandro Gilante ore 12,50;

Marino Pietro ore 12,50;

Paola Caltagirone ore 13,10;

Bonanno Giuseppe ore 12,50;

Giorgio Randazzo ore 12,50;

Brigida Mineo assente;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,50.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1 ) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 3) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 ) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione".

Il Presidente, prosegue nella lettura della bozza di regolamento e procede nella trascrizione dell'art 6 " rubricato "Inserimento ambientale":

## Art. 6 Inserimento ambientale

1. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo possono essere previste installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (co-siting ovvero condivisione); nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
2. A tale scopo, i gestori debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con il Comune e/o con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato;
3. I nuovi impianti è preferibile che siano situati su fabbricati a destinazione non residenziale, su aree ed infrastrutture di proprietà comunale o di altre società a prevalenza di capitale pubblico (ad esempio, torri per la pubblica illuminazione, impianti tecnologici esistenti, ecc.; ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto visivo.
4. Dovranno essere preferibilmente perseguite le seguenti soluzioni:
  - Zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento; .
  - Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree a parcheggio, ecc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra;
  - Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedotto, ecc.) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 1 saranno esaminate soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti di eccessivo impatto visivo o posti all'interno delle aree sensibili definite nel successivo art. 8.
6. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo, e comunque

privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore.


7. Per il non trascurabile impatto sul territorio i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.
8. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.
9. Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc, nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio da parte del SUAP.
10. All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle stazioni radio base (SRB) e le antenne sono ammissibili anche se collocate su strutture esistenti. In tal caso dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante. Potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali, così come previsto al successivo art. 7.
11. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i. e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.
12. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è preferibile la coibizione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di gestione della telefonia mobile. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.
13. Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.


Si procede a sottolineare in rosso le parti da eliminare dalla norma.

La Consigliera Paola Caltagirone esce dalla commissione alle ore 13,25.

IL consigliere Giorgio Randazzo esce dalla commissione alle 13.35.

Alle ore 13,50 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Mercoledì 04 Marzo ore 12.50.

  
**Giorgio Randazzo**

  
**Giuseppe Bonanno**

  
**Avv. Pietro Ferro**